

**COMUNE DI SCICLI**

(Provincia Regionale di Ragusa)

**VIII SETTORE MANUTENZIONI ECOLOGIA**

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata a mezzo fax

OGGETTO: Ordinanza di autorizzazione per la gestione dell'area di travaso di R.S.U. all'interno della discarica di C/da San Biagio in Scicli.
DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n° 104 del 31.05.2012 con la quale (in considerazione che l'Autorizzazione rilasciata dal Presidente della Provincia Regionale di Ragusa, non sarebbe stata reiterata così come comunicato con nota prot. 1218 del 6.04.2012 dell'A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.a. ed acquisita al protocollo comunale n° 9800 del 16.04.2012), venivano ordinati alla società d'ambito Provinciale l'approntamento e la gestione dell'area di travaso di r.s.u. all'interno della discarica di c.da S. Biagio in Scicli ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, a decorrere dal 1 Giugno 2012 fino al 31 Dicembre 2012, al fine di consentire la movimentazione dei rifiuti solidi urbani dei Comuni di Modica e Scicli;

VISTA la nota 028503 del 07.06.2012 a firma del Dirigente del 9° Settore della Provincia Regionale di Ragusa con cui si segnala che la competenza ad emettere ordinanze di tale genere non apparterebbe al Sindaco di Scicli poiché "la stazione è utilizzata da più Comuni" e che non risulterebbe possibile adottare nuove ordinanze in quanto il periodo previsto dalla legge è stato "consumato" con le precedenti ordinanze emesse dal Presidente della Provincia";

RITENUTO comunque che il potere di ordinanza inerente al sito di c.da San Biagio ricadente nel territorio del Comune di Scicli, compete anche al Sindaco, in virtù del generale dovere-potere di provvedere a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e del territorio medesimo nel caso di evidente situazione di emergenza che impone l'adozione di ogni necessario provvedimento, anche in via temporaneamente sostitutiva di altri Organi Istituzionali, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di competenza di questi.

PRESO ATTO peraltro che l'art. 191 della L. 152/2006 al comma 2 espressamente dispone "entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini."

VERIFICATO che sono già state emesse dal Presidente della Provincia Reg.le di Ragusa, ordinanze che hanno "consumato" il periodo di legge, essendo decorso un periodo di oltre 18 mesi dall'emanazione della prima ordinanza, ma che a maggior ragione ampiamente decorso è il termine

di 120 giorni, sopra menzionato, di cui al comma 2 dell'art. 191 e ciò in difetto anche dell'intervento sostitutivo degli Organi istituzionali preposti;

CONSIDERATO che in tale situazione di stallo, altra scelta non rimane se non quella di provvedere in via d'urgenza per assicurare l'espletamento dell'essenziale ed indispensabile servizio inerente lo smaltimento dei R.S.U.

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 che al punto 5 dispone: *“ In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. ”*

RITENUTO pertanto che nella necessità di provvedere con l'immediatezza richiesta nel caso specifico (Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani) al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di pericolo per la salute e l'igiene pubblica, si può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006

RILEVATA la persistenza della situazione di grave emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani nell'ambito del territorio comunale e provinciale, e ritenuto che in difetto di ogni determinazione al riguardo verrebbero a crearsi circostanze che causerebbero gravi rischi per la salute pubblica e per l'ambiente nonché possibili turbative per l'ordine pubblico;

CONSIDERATO che per la discarica di San Biagio in Scicli è stata avanzata richiesta di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) da parte dell'ATO Ambiente Ragusa s.p.a. in data 13 aprile 2007 all'Assessorato Regionale Territorio Ambiente ai sensi del Decreto legislativo n. 372/99, e che a tutt'oggi l'iter autorizzativo non si è ancora completato;

VISTO l'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 36/2003, modificato con il D.L. n. 208 del 30 dicembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, convertito nella legge n. 13/2009, pubblicata nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009;

VISTO il decreto 483 del 21 luglio 2010 del Dirigente del Servizio IV del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti di autorizzazione al conferimento dei RSU di alcuni comuni dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A., presso la discarica di Motta 5. Anastasia (CT), tra i quali sono compresi i comuni di Ispica, Modica, Pozzallo e Scicli;

CONSIDERATA la necessità di assicurare un sito regolarmente autorizzato in cui effettuare il trasbordo dei rifiuti prodotti dal Comune di Scicli e dal Comune di Modica che, al riguardo, ha avanzato apposita istanza, in attesa che da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, venga concessa l' A.I.A. (Autorizzazione integrata Ambientale);

RICHIAMATO il parere favorevole con prescrizioni del Direttore SIAV della ASP di Ragusa dello 09 agosto 2010, fatto pervenire alla Provincia Regionale di Ragusa tramite fax in data 09 agosto 2010;

VISTA la Legge n° 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del quale è stato già rilasciato parere n° M 343 del 21.08.2007, favorevole in materia igienico sanitaria;

VISTA la Legge n° 225/1992 ed in particolare gli artt. 2, 5 e 14 ed il successivo D.Lgs. 300/1999;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2003, recante attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

RITENUTO dover provvedere in autotutela alla revoca ed annullamento della Ordinanza sindacale n° 104, emessa in data 31.05.2012;

RITENUTO necessario dover provvedere in merito;

ORDINA

per i motivi in premessa, ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa;

- la revoca in autotutela della propria ordinanza n° 104 del 31.05.2012;

- La prosecuzione della gestione dell'area per il travaso di r.s.u. approntata all'interno della discarica di c.da S. Biagio in Sciacca, ove è allocato un manufatto per consentire lo scarico dei rifiuti, con decorrenza 1 Giugno 2012 fino al 31 Dicembre 2012;

Nell'area individuata si dovrà allocare:

- un mezzo dotato di benna a ragno.

Il servizio dovrà garantire il travaso giornaliero dei rifiuti.

L'autorizzazione all'approntamento e alla gestione della vasca è consentito, alle seguenti condizioni:

> la gestione della vasca dovrà avvenire senza recare danni all'ambiente e senza creare rischi per la salute dell'uomo, nonché arrecare pericoli alla fauna e alla flora e senza causare rischi per l'acqua, per il suolo e per l'aria;

> Potranno essere trattati solo i rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 36/03, con le modalità ivi previste;

L'allocazione dei rifiuti nella vasca dovrà essere effettuata con modalità tali da evitare fenomeni di instabilità, prevenendo il rischio di frane e/o cedimenti;

> Presso l'impianto dovranno essere tenuti i registri di carico e scarico, secondo le modalità previste dall'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06, sui quali annotare le informazioni contenute alla lett. d), del comma 3, dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/03;

Inoltre, dovranno essere osservate le seguenti, ulteriori prescrizioni:

> Osservanza di tutte le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di salvaguardia e tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n° 36/2003 e del successivo D. Lgs. n° 152/2006;

> Verifica, in corso di abbancamento, della stabilità degli argini;

> Pulizia giornaliera a fine lavoro con raccolta del percolato eventualmente presente nel manufatto di scarico;

> Polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla gestione della vasca e a garanzia delle conseguente responsabilità civile per danni a terzi per l'intera durata dell'ordinanza;

> Registrazione di carico e scarico dei rifiuti;

> Durante le operazioni di carico e scarico e compattazione dei rifiuti sia evitato il sollevamento di sacchetti di plastica e altri rifiuti ad opera del vento e dispersioni di liquidi sul suolo conformemente a quanto prescritto dalla vigente normativa;

> Sia evitato il sollevamento di polveri dalle piste di accesso alla discarica mediante bagnatura del fondo stradale;

> Le operazioni avvengano nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge.

L'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari, anche Regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.

La Soc. ATO Ragusa Ambiente S.p.a., in collaborazione con le locali Azienda Sanitaria Locale e A.R.P.A., nonché la Provincia Regionale di Ragusa effettueranno la connessa attività di controllo

nell'ambito delle rispettive competenze, fornendo notizie a questo Ufficio sulla corretta e sicura gestione della discarica, avendo cura di segnalare eventuali irregolarità riscontrate.

Il Comune di Scicli, avvalendosi della propria Polizia Municipale, vorrà a sua volta svolgere attenta vigilanza sulle modalità di gestione dell'impianto predetto.

In caso di accertata inadeguatezza e/o violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza, ne sarà data comunicazione alla Autorità Amministrativa e Giudiziaria competente.

La presente Ordinanza verrà immediatamente trasmessa al Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Presidente della Regione Sicilia, all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque di Palermo, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, all'ARPA Sicilia, sezione di Ragusa, alla Provincia Reg.le di Ragusa, alla A.S.P. di Ragusa e per conoscenza, alla Prefettura di Ragusa.



IL SINDACO

(Citt. Francesco Susino)

Francesco Susino

Prot. 1535 del 6/07/12

COMUNE DI SCIICI		
Prot. n.	18964	
Arrivo	- 6 LUG. 2012	
Reg.	Classe	Fase.

[Handwritten mark]



CITTA' DI MODICA

Provincia di Ragusa

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

37420

D. A. 110.2.12

Al Sig. Sindaco di
Sciici

Oggetto: richiesta autorizzazione.

Al fine di poter conferire i rifiuti solidi urbani presso la discarica di Motta S. Anastasia, si chiede, con la presente, l'autorizzazione a poter utilizzare la stazione di travaso di Sciici.

Certo di un positivo riscontro, porgo Cordiali saluti.

IL SINDACO

Dott. Antonino Buscema

[Handwritten signature]

Da Palazzo San Domenico
Modica 06.07.2012